

REG. 207 del 16 OTT. 2003

AGE/MA/EB

CONVENZIONE QUADRO

TRA

La Scuola Normale Superiore di Pisa, di seguito denominata "Scuola Normale", con sede in Pisa, piazza dei Cavalieri n.7 (C.F. 80005050507), nella persona del Prof. Salvatore Settis, domiciliato per la carica presso la Scuola medesima, che alla presente interviene nella qualità di *Direttore pro-tempore*;

E

la Soprintendenza Archeologica di Pompei, di seguito denominata "Soprintendenza", con sede in Pompei (Napoli), via Villa dei Misteri n.2 - 80045 (C.F. 90006040639), nelle persone del Soprintendente Prof. Pietro Giovanni Guzzo, e del Direttore Amministrativo Prof. Giovanni Lombardi, domiciliati per la carica presso la sede della Soprintendenza medesima, che alla presente intervengono nella qualità di Soprintendente *pro-tempore* e di Direttore Amministrativo *pro-tempore*;

PREMESSO CHE

- la Scuola Normale di Pisa nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, opera, con la collaborazione del suo Centro di ricerche Informatiche per i Beni Culturali, nella valorizzazione di complessi documentari e archivistici di interesse storico-artistico e archeologico, promuovendo la preparazione e progettazione di sistemi informatici indicizzati per la gestione di banche dati di testi e immagini, anche per la gestione e fruizione on-line di tali dati;
- la Soprintendenza, nell'espletamento dei suoi ruoli istituzionali, opera



per la valorizzazione di raccolte, collezioni e fondi documentari, archivistici, fotografici e grafici, di interesse storico e archeologico, promuovendo ricerche e attività che consentano l'approfondimento e l'estensione della organizzazione, fruizione e consultazione di tali materiali;

- tenendo conto che gli studi e le ricerche che sono oggetto della presente convenzione rientrano nell'ambito degli interessi scientifici dei due istituti della Scuola Normale e della Soprintendenza;
- e volendosi ora definire le norme e le condizioni che debbono regolare i rapporti di collaborazione di cui trattasi e nell'intesa che la narrativa che precede sia parte integrante del predetto atto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1


Natura della convenzione

La Scuola Normale e la Soprintendenza intendono collaborare ai fini di sviluppare attività di ricerca e di studio nello spirito dello scambio delle relative conoscenze di carattere tecnico-scientifico raggiunte nelle materie che costituiscono l'oggetto della convenzione nell'interesse comune delle parti.

Le attività di ricerca e di studio, nonché l'eventuale progettazione richiederanno la partecipazione di personale e di attrezzature di volta in volta identificati dai responsabili scientifici della convenzione.

I contraenti concorderanno i necessari adeguamenti della presente convenzione alle disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo, che nella specifica materia potranno sopravvenire nel corso






della convenzione stessa.

Art.2

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'attività di collaborazione rivolta all'acquisizione di elementi conoscitivi propri dei settori di interesse storico-artistico e archeologico al fine di elaborare, sperimentare e realizzare attività di ricerca e progetti di applicazione di nuove metodologie alla gestione, descrizione e fruizione delle informazioni in forma di banche dati di testi e immagini relativi ai beni bibliografici e documentari nei settori previsti nella convenzione.

Possono essere promosse e svolte attività coerenti alle finalità di questa convenzione che prevedano la partecipazione, diretta o indiretta, o forme di collaborazione dei due istituti a progetti nazionali e internazionali, sia in corso di svolgimento che in corso di preparazione, secondo le modalità attuative di cui al successivo art.3.




Art.3

Modalità della collaborazione

L'attuazione della presente convenzione sarà realizzata mediante l'elaborazione di programmi di ricerca, formalizzati in specifici accordi, i quali saranno concordati fra le Parti e sottoposti all'approvazione dei competenti Organi di ciascuna Istituzione.

L'attività svolta dal personale indicato da ciascuna delle parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra parte, ed il personale stesso manterrà a tutti gli effetti, ove esistente, il proprio rapporto di lavoro subordinato, o altro vincolo giuridico, con il rispettivo






datore.

Art.4

Finanziamenti

Le due parti possono ricercare e mettere a disposizione mezzi di finanziamento, erogati anche da istituzioni internazionali, ordinari e straordinari nella prospettiva di progetti di ricerca comune. Gli impegni comuni dovranno essere preventivamente approvati dai rispettivi Organi di ciascun Ente e attuati nell'ambito della presente convenzione.



Le due parti possono sostenere attività che rientrano nelle finalità di questa convenzione, autonomamente e senza impegno per l'altro partner, con erogazioni finanziarie, con acquisizione di materiali scientifici e tecnici, di attrezzature e strumenti, e con prestazione di servizi.

Art.5


Obblighi di riservatezza

Ciascuna delle parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

Art.6

Luogo della ricerca

L'attività di ricerca sarà effettuata presso i locali della Scuola Normale e della Soprintendenza.



Ai laboratori ed ai locali della Scuola Normale potranno accedere gli incaricati dalla Soprintendenza che collaborano nell'attività di ricerca e



studio e viceversa.

Il personale di una delle parti che si rechi presso l'altra per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la sede dove viene svolta l'attività.

Art.7

Utilizzo e pubblicazione dei risultati

Nell'ambito della presente convenzione la Scuola Normale e la Soprintendenza si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati attraverso: pubblicazioni, stampa, convegni, seminari, ecc. con modalità da concordarsi fra le parti.

Art.8

Diritti di proprietà intellettuale

Le parti convengono che la Scuola Normale e la Soprintendenza abbiano la proprietà congiunta dei progetti prodotti nel corso delle ricerche condotte nell'ambito della presente convenzione e possano quindi utilizzare i risultati conseguiti per i propri fini istituzionali, concordando le forme di pubblicazione e di consultazione dei materiali prodotti nelle attività in convenzione.

Art.9

Durata

La presente convenzione ha una durata triennale a decorrere dalla data di stipula. Alla scadenza essa potrà essere rinnovata, previo accordo fra le parti. In ogni caso le parti assicureranno il completamento delle attività in corso relative ai contratti già stipulati.





Art.10

Arbitrato

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà deferita alla competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati: i primi due, uno da ciascuna delle due parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Il Presidente del Tribunale di Pisa provvederà pure alla nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro 20 giorni dalla notifica della nomina del primo.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art.11

Disposizioni generali

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pisa, **22 SET. 2003** Pompei,

Il Direttore
della Scuola Normale di Pisa
(Prof. Salvatore Settis)

Il Soprintendente Archeologo
di Pompei
(Dott. Pietro Giovanni Guzzo)

Il Direttore amministrativo
(Prof. Giovanni Lombardi)

